

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 6 marzo 1989

recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

(89/186/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/298/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 5 della direttiva 76/895/CEE prevede che gli allegati siano modificati tenendo conto in particolare dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, nonché dei bisogni sanitari e agricoli;

considerando che alla luce dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche conviene aggiornare l'allegato II di detta direttiva, aggiungendovi le indicazioni relative all'antiparassitario idrazina maleica, che può essere presente sotto forma di residuo negli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nella tabella dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE è inserito il seguente residuo di antiparassitario, insieme ai dati ad esso relativi:

Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg) (ppm)
Denominazione usuale	Denominazione chimica	
Idrazina maleica	6-Idrossi-3(2H)-piridazinone	10 : Cipolle 1 : Altri prodotti

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° agosto 1989 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. ROMERO HERRERA

<sup>(1)</sup> GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 53.<sup>(3)</sup> GU n. C 95 del 16. 4. 1982, pag. 6.